

Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile – Sentenza n. 299 del 3.4.2025

Estensore: *Del Forno*

**AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA – FONDO PATRIMONIALE – DECESSO DI UNO DEI CONIUGI –
SCIoglimento DEL FONDO – SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE – CESSAZIONE DELLA MATERIA
DEL CONTENDERE – PRONUNCIA IN APPELLO – SPESE**

In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il sopravvenuto decesso di uno dei coniugi comporta lo scioglimento di diritto del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 171 c.c., con conseguente venir meno dell'interesse del creditore ad ottenere una pronuncia di inefficacia dell'atto dispositivo.

In tale evenienza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, potendo detta pronuncia essere adottata anche d'ufficio e nel giudizio di appello, allorché risultino sopravvenuti fatti idonei a eliminare integralmente le ragioni di contrasto tra le parti.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo il giudice disporre la compensazione integrale ove ricorrano giusti motivi desumibili dall'andamento complessivo della lite.